

Istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti T-DAB (Istruzioni T-DAB)

del 29 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 1991¹ sulla radiotelevisione (LRTV),

emana le seguenti istruzioni:

Sezione 1: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni disciplinano la pianificazione della diffusione digitale terrestre senza filo di un secondo ensemble sulle frequenze della banda VHF-III nella Svizzera tedesca (pianificazione delle reti emittenti T-DAB).

Art. 2 Definizioni

Nelle presenti istruzioni:

- a. per T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting) s'intende la procedura standardizzata sviluppata nell'ambito dell'iniziativa di ricerca EUREKA 147 dell'Unione europea per la trasmissione digitale terrestre di segnali radio, e gli ulteriori sviluppi basati su tale procedura;
- b. per allotment s'intende un canale di frequenza attribuito alla Svizzera in base ad accordi internazionali per la copertura di una determinata regione geografica;
- c. per rete multifrequenza (Multi Frequency Network MFN) s'intende una rete emittente in cui vengono impiegate più frequenze per la fornitura di un segnale di radiodiffusione in una zona di copertura;
- d. per rete isofrequenziale (Single Frequency Network SFN) s'intende una rete emittente in cui viene impiegata un'unica frequenza per la fornitura di un segnale di radiodiffusione di una zona di copertura;
- e. per multiplex s'intende un'unità di comando centralizzata e computerizzata che riunisce i vari programmi e servizi radio istradati in un unico flusso digitale di dati e li prepara tecnicamente per la diffusione;

¹ RS 784.40

- f. per ensemble s'intende un pacchetto di programmi riuniti in multiplex, composto da vari programmi radiofonici e servizi supplementari.

Sezione 2: Zona di diffusione e copertura

Art. 3 Zona di diffusione

La zona di diffusione è la Svizzera di lingua tedesca.

Art. 4 Copertura

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DETEC) determina in modo vincolante il grado di copertura della zona di diffusione dell'emittente. In una prima fase devono essere coperti almeno tre importanti agglomerati della Svizzera tedesca.

² Per determinare lo scadenario dell'ampliamento della rete di emittenti, il DETEC si basa sulla capacità delle emittenti di assumere gli oneri finanziari per la copertura della zona di diffusione.

Sezione 3: Allestimento e pianificazione delle reti emittenti

Art. 5

¹ L'attribuzione di blocchi di frequenza e l'allestimento di allotment sono effettuati in base alle disposizioni e agli accordi internazionali in vigore.

² Se, nella fase d'installazione, la rete emittente viene esercitata come rete emittente multifrequenza, il DETEC può deciderne in ogni momento il passaggio a una rete isofrequenziale in modo da garantire l'efficienza dello spettro. Accorda all'emittente sufficiente tempo per procedere ai necessari adattamenti tecnici.

³ L'Ufficio federale delle comunicazioni stabilisce le basi necessarie alla pianificazione della rete. Esamina i progetti di pianificazione dettagliata delle reti emittenti, che gli vengono sottoposti dalle emittenti o dagli esercenti di rete da esse incaricati.

Sezione 4: Ensemble

Art. 6 Programmi

¹ L'ensemble è riservato a programmi radiofonici, destinati alla regione linguistica e che finora non sono stati diffusi per via terrestre senza filo.

² L'ensemble può contenere programmi della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR idée suisses (SRG SSR) e di altre emittenti. A queste ultime devono essere riservati almeno i tre quarti della capacità di trasmissione dell'ensemble. È possibile derogare a questa proporzione in favore della SRG SSR se, nell'ambito della pubbli-

ca gara per il rilascio delle concessioni alle emittenti, non vengono presentati progetti di altri candidati che soddisfano le condizioni sancite dall'articolo 11 capoverso 1 lettera a LRTV.

Art. 7 Servizi supplementari

È possibile dedicare al massimo un ottavo della capacità di trasmissione dell'ensemble a servizi relativi ai programmi o di altro genere.

Sezione 5: Entrata in vigore e validità

Art. 8

¹ Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° aprile 2006.

² Sono applicabili per un massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della nuova LRTV², ma non oltre il 31 marzo 2016.

29 marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

² FF 2006 3331

